

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0244/2009

3.4.2009

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
(COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Benoît Hamon

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	51
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA	55
PROCEDURA	62

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0727),
 - visto l'articolo 94 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0464/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0244/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La Comunità europea dovrebbe promuovere la governance globale in materia fiscale, conformemente alle conclusioni dell'ECOFIN dell'ottobre 2006, in cui il Consiglio ha ufficialmente autorizzato la Commissione a vagliare la possibilità di negoziare accordi particolari

con Hong Kong, Macao e Singapore sulla tassazione dei risparmi, allo scopo di concludere un accordo internazionale finalizzato all'applicazione di misure equivalenti a quelle attuate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2003/48/CE.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Nelle conclusioni del Consiglio del 21 gennaio 2003 si è considerato che gli Stati Uniti d'America applicano misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE. Al fine di garantire un'imposizione effettiva, è tuttavia opportuno ricondurre alcune forme e dispositivi giuridici nel campo di applicazione dell'allegato I della direttiva.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) All'atto della revisione del funzionamento della presente direttiva la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a quei tipi di reddito da capitale, quali il reddito risultante da prodotti di assicurazione sulla vita, le rendite, gli swaps e alcune pensioni, non ancora rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Il considerando 8 è sostituito dal seguente:

"(8) La presente direttiva ha il duplice obiettivo di consentire, da un lato, che i redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato e, dall'altro, di garantire un minimo di imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro."

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) Il considerando 19 è sostituito dal seguente:

"(19) Gli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte devono trasferire la maggior parte del gettito ricavato dalla ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. La parte di gettito che gli Stati

membri interessati possono trattenere alla fonte deve essere proporzionata ai costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo di ripartizione del gettito, tenendo conto dei costi che si sosterebbero per lo scambio delle informazioni."

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 ter) È aggiunto il seguente considerando:

"(24 bis) Fino a quando Hong Kong, Singapore e altri paesi e territori elencati nell'allegato I non applicheranno misure equivalenti o identiche a quelle previste dalla presente direttiva, la fuga di capitali verso tali paesi e territori potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa. È quindi necessario che la Comunità prenda iniziative adeguate per garantire il raggiungimento, con detti paesi e territori, di un accordo che preveda l'applicazione da parte loro di dette misure."

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 quater) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva ha come obiettivi:

– di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato;

– di garantire un minimo di imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro."

Motivazione

L'oggetto della direttiva è ridefinito alla luce della possibilità conferita agli Stati membri di optare per lo scambio di informazioni o per la ritenuta alla fonte per il pagamento di interessi.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito, o dell'emittente del titolo, che produce il pagamento di interessi."

Emendamento

"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti **dagli operatori economici e** dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito, o dell'emittente del titolo, che produce il pagamento di interessi."

Motivazione

Modifica necessaria per far sì che gli Stati membri obblighino gli operatori economici che pagano interessi a entità rimanenti (articolo 4, paragrafo 2) a comunicare l'identità delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e gli interessi a queste corrisposti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto ii

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

"1. Ai fini della presente direttiva, e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, per "beneficiario effettivo" si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato percepito o attribuito a suo vantaggio, ossia:"

Emendamento

"1. Ai fini della presente direttiva, e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, per "beneficiario effettivo" si intende qualsiasi persona fisica che percepisce **o che dovrebbe avere percepito** un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito **o si ritiene sia attribuito** un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato percepito o attribuito a suo vantaggio, ossia:"

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo costituita dal nome, dall'indirizzo, dal luogo e dalla data di nascita e, se il beneficiario effettivo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale in uno degli Stati membri di cui

Emendamento

b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo costituita dal nome, dall'indirizzo, dal luogo e dalla data di nascita e, se il beneficiario effettivo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale in uno degli Stati membri di cui

all'allegato II, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito da tale Stato membro.

all'allegato II, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito da tale Stato membro, **quando risulti dalla documentazione presentata per l'identificazione.**

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I dati di cui alla lettera b) del primo comma vengono determinati sulla base **del** passaporto o **della** carta di identità ufficiale o di un altro documento ufficiale di cui all'allegato II presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono **sul** passaporto, **sulla** carta di identità ufficiale o **sul** documento ufficiale vengono stabiliti sulla base di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo e rilasciato da un'autorità pubblica del paese in cui quest'ultimo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale.

Emendamento

I dati di cui alla lettera b) del primo comma vengono determinati sulla base **di un** passaporto o **di una** carta di identità ufficiale o di **un** altro documento ufficiale di cui all'allegato II presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono **su un** passaporto, **su una** carta di identità ufficiale o **su un altro** documento ufficiale vengono stabiliti sulla base di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo e rilasciato da un'autorità pubblica del paese in cui quest'ultimo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del primo comma, la sede di direzione effettiva di un dispositivo giuridico si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità

Emendamento

Ai fini del primo comma, la sede di direzione effettiva di un dispositivo giuridico si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità

e ne gestisce i beni *e* i redditi.

e ne gestisce i beni *o* i redditi.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 7

Testo della Commissione

Qualsiasi operatore economico che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'elenco che figura nell'allegato III comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento la denominazione e la sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l'indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni *e* i redditi, e l'importo totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità o dispositivo giuridico. Se la sede di direzione effettiva dell'entità o del dispositivo giuridico si trova in un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Emendamento

Qualsiasi operatore economico che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'elenco che figura nell'allegato III comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento la denominazione e la sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l'indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni *o* i redditi, e l'importo totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità o dispositivo giuridico. Se la sede di direzione effettiva dell'entità o del dispositivo giuridico si trova in un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le entità o i dispositivi giuridici di cui al paragrafo 2 le cui attività o i cui redditi non sono immediatamente attribuibili ad alcun beneficiario effettivo al momento del ricevimento di un pagamento di interessi possono scegliere di essere

Emendamento

soppresso

trattati, ai fini della presente direttiva, come organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo di cui al paragrafo 2, lettera a).

Se un'entità o dispositivo giuridico esercita tale opzione, lo Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva rilascia un certificato a tale effetto. L'entità o dispositivo giuridico presenta il certificato all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi.

Gli Stati membri definiscono norme dettagliate riguardo a questa opzione per le entità e gli istituti giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova sul loro territorio e garantiscono che l'entità o il dispositivo giuridico che ha esercitato tale opzione agisca come agente pagatore ai sensi del paragrafo 1, a concorrenza dell'intero importo dei pagamenti di interessi ricevuti, in ogni occasione in cui un beneficiario effettivo ha immediatamente diritto alle sue attività o ai suoi redditi.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

soppresso

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

Emendamento

soppresso

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 5% del capitale assicurato e il rendimento effettivo dei quali sia interamente legato agli interessi o redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d); ***a tale scopo si considerano profitti dei contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto.***

Emendamento

e) profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 5 % del capitale assicurato, il cui rendimento effettivo sia interamente legato agli interessi o ***sia espresso o direttamente legato a quote e le cui attività sottostanti siano investite per oltre il 40 % in*** redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d).

Allorché per un contratto di assicurazione a capitale variabile un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale delle attività sottostanti investita in crediti o nei titoli in questione, tale percentuale si considera superiore al 40 %.

A tale scopo si considerano profitti da contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto.

Qualora il sottoscrittore del contratto, la persona assicurata e il beneficiario non siano gli stessi, la copertura contro il rischio biometrico si considera inferiore al 10 %.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta ***a decorrere dal 1° dicembre 2008.***

Emendamento

9. Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta ***almeno sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva.***

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta ***a decorrere dal 1° dicembre 2008.***

Emendamento

10. I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta ***almeno sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva.***

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il periodo transitorio termina *al più tardi il 1° luglio 2014 o alla fine del primo esercizio tributario successivo all'ultima delle [...] date in appresso, a condizione che non siano successive al 1° luglio 2014:*

– la data di entrata in vigore *dell'ultimo* accordo tra la Comunità europea, a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio, e *i* seguenti paesi: Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 18 aprile 2002 (in seguito denominato "modello di accordo dell'OCSE") riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi territori a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all'applicazione simultanea da parte degli stessi paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti ad un'aliquota definitiva per i periodi corrispondenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,

– la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di

interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva,

– la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che Hong Kong, Singapore e altri paesi e territori elencati nell'allegato I si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva."

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 12 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) All'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 trattengono il 10 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 90 % allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

2. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, trattengono il 10 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 90 % agli altri Stati membri nella stessa proporzione applicata per i trasferimenti effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo."

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 18

Testo della Commissione

(10) *All'articolo 18 la prima frase è sostituita dalla* seguente:

"La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione."

Emendamento

(10) *L'articolo 18 è sostituito dal* seguente:

"1. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta uno studio comparativo che analizza i vantaggi e le debolezze sia del sistema di scambio delle informazioni che del sistema della ritenuta alla fonte, così da valutare l'obiettivo di un'effettiva soppressione della frode e dell'evasione fiscale. Lo studio comparativo dovrebbe prendere in considerazione, in particolare, gli aspetti della trasparenza, del rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri, della giustizia fiscale e dell'onere amministrativo relativamente a ciascuno dei due sistemi.

2. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione. Sulla base di tale relazione e dello studio di cui al paragrafo 1, e in particolare in relazione alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione propone, se del caso, al Consiglio le modifiche alla direttiva che appaiono necessarie per garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e eliminare distorsioni indesiderate della concorrenza.

3. Nel quadro delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione esamina in particolare la questione

dell'opportunità di un'estensione del campo di applicazione a tutte le fonti di redditi finanziari, compresi i dividendi e le plusvalenze, nonché ai pagamenti effettuati a tutte le persone giuridiche."

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 18 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione, assistita dal comitato, valuta ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'efficienza delle procedure, dei documenti e dei formati di cui all'articolo 18 bis e stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2, le misure necessarie per il loro perfezionamento.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato – punto 2

Direttiva 2003/48/CE

Allegato I

Testo della Commissione

ALLEGATO I

"Elenco delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici a cui si applica l'articolo 2, paragrafo 3, poiché la loro sede di direzione effettiva si trova nel territorio di paesi o giurisdizioni specifici"

1. Entità o dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o in una giurisdizione al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2:

Antigua e Barbuda

International business company

Bahamas

Trust

Foundation (Fondazione)

	<i>International business company</i>
<i>Bahrein</i>	<i>Financial trust</i>
<i>Barbados</i>	<i>Trust</i>
<i>Belize</i>	<i>Trust</i> <i>International business company</i>
<i>Bermuda</i>	<i>Trust</i>
<i>Brunei</i>	<i>Trust</i> <i>International business company</i> <i>International trust</i> <i>International Limited Partnership</i>
<i>Isole Cook</i>	<i>Trust</i> <i>International trust</i> <i>International company (Società internazionale)</i> <i>International partnership</i>
<i>Costa Rica</i>	<i>Trust</i>
<i>Gibuti</i>	<i>Società esente</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Dominica</i>	<i>Trust</i> <i>International business company</i>
<i>Figi</i>	<i>Trust</i>
<i>Polinesia francese</i>	<i>Société (Società)</i> <i>Société de personnes (Società di persone)</i> <i>Société en participation (Associazione in partecipazione)</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Guam</i>	<i>Company (Società di capitali)</i> <i>Sole proprietorship (Impresa individuale)</i> <i>Società di persone</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Guatemala</i>	<i>Trust</i> <i>Fundación (Fondazione)</i>
<i>Hong Kong</i>	<i>Trust</i>
<i>Kiribati</i>	<i>Trust</i>
<i>Labuan (Malesia)</i>	<i>Offshore company</i> <i>Malaysian offshore bank</i> <i>Offshore limited partnership</i> <i>Offshore trust</i>
<i>Libano</i>	<i>Società che beneficiano del regime delle società offshore</i>

<i>Macao</i>	<i>Trust</i> <i>Fundação (Fondazione)</i>
<i>Maldive</i>	<i>Tutte le società di capitali, società di persone e trust stranieri</i>
<i>Isole Marianne settentrionali</i>	<i>Foreign sales corporation</i> <i>Offshore banking corporation</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Isole Marshall</i>	<i>Trust</i>
<i>Maurizio</i>	<i>Trust</i> <i>Global business company cat. 1 and 2</i>
<i>Micronesia</i>	<i>Company (Società)</i> <i>Società di persone</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Nauru</i>	<i>Trusts/nominee company</i> <i>Company (Società)</i> <i>Società di persone</i> <i>Impresa individuale</i> <i>Disposizioni testamentarie straniere</i> <i>Patrimonio straniero</i> <i>Altre forme di società negoziate con il governo</i>
<i>Nuova Caledonia</i>	<i>Société (Società)</i> <i>Société civile (Società civile)</i> <i>Société de personnes (Società di persone)</i> <i>Impresa comune</i> <i>Successione</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Niue</i>	<i>Trust</i> <i>International business company</i>
<i>Panama</i>	<i>Fideicomiso (Trust)</i> <i>Fundación de interés privado</i> <i>(Fondazione)</i>
<i>Palau</i>	<i>Company (Società)</i> <i>Società di persone</i> <i>Impresa individuale</i> <i>Ufficio di rappresentanza</i> <i>Credit union (Cooperativa finanziaria)</i> <i>Cooperative (Cooperativa)</i> <i>Trust (straniero)</i>
<i>Filippine</i>	<i>Trust</i>
<i>Porto Rico</i>	<i>Estate</i> <i>Trust</i>

<i>Saint Kitts e Nevis</i>	<i>International banking entity</i> <i>Trust</i> <i>Foundation (Fondazione)</i> <i>Società esente</i>
<i>Saint Lucia</i>	<i>Trust</i>
<i>Saint Vincent e Grenadine</i>	<i>Trust</i>
<i>Samoa</i>	<i>Trust</i> <i>International trust</i> <i>International company (Società internazionale)</i> <i>Offshore bank</i> <i>Offshore insurance company</i> <i>International partnership</i> <i>Limited partnership</i>
<i>Seicelle</i>	<i>Trust</i> <i>International business company</i>
<i>Singapore</i>	<i>Trust</i>
<i>Isole Salomone</i>	<i>Company (Società di capitali)</i> <i>Partnership (Società di persone)</i> <i>Trust</i>
<i>Sudafrica</i>	<i>Trust</i>
<i>Tonga</i>	<i>Trust</i>
<i>Tuvalu</i>	<i>Trust</i> <i>Provident fund (Fondo di previdenza)</i>
<i>Emirati arabi uniti</i>	<i>Trust</i>
<i>Isole Vergini americane</i>	<i>Trust</i> <i>Società esente</i>
<i>Uruguay</i>	<i>Trust</i>
<i>Vanuatu</i>	<i>Trust</i> <i>Società esente</i> <i>International company (Società internazionale)</i>

2. Entità e dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o una giurisdizione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e ai quali, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, si applica l'articolo 2, paragrafo 3:

<i>Andorra</i>	<i>Trust</i>
<i>Anguilla</i>	<i>Trust</i>

<i>Aruba</i>	<i>Stichting (Fondazione)</i> <i>Società che beneficiano del regime delle società offshore</i>
<i>Isole Vergini britanniche</i>	<i>Trust</i> <i>International business company</i>
<i>Isole Cayman</i>	<i>Trust</i> <i>Società esente</i>
<i>Guernsey</i>	<i>Trust</i> <i>Zero tax company (Società soggetta a imposta ad aliquota zero)</i>
<i>Isola di Man</i>	<i>Trust</i>
<i>Jersey</i>	<i>Trust</i>
<i>Liechtenstein</i>	<i>Anstalt (Trust)</i> <i>Stiftung (Fondazione)</i>
<i>Monaco</i>	<i>Trust</i> <i>Fondation (Fondazione)</i>
<i>Montserrat</i>	<i>Trust</i>
<i>Antille olandesi</i>	<i>Trust</i> <i>Stichting (Fondazione)</i>
<i>San Marino</i>	<i>Trust</i> <i>Fondazione</i>
<i>Svizzera</i>	<i>Trust</i> <i>Fondazione</i>
<i>Turks e Caicos</i>	<i>Società esente</i> <i>Limited partnership</i> <i>Trust"</i>

Emendamento

ALLEGATO I

1. Le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici cui si applica l'articolo 2, paragrafo 3 includono:

- **le compagnie a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;**
- **le società a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro**

meccanismo;

- *le compagnie o le società internazionali;*
- *le compagnie o le società commerciali internazionali;*
- *le compagnie o le società esenti;*
- *le compagnie o le società strutturate in celle patrimonialmente distinte;*
- *le compagnie o le società strutturate in celle con personalità giuridica;*
- *le banche internazionali, comprese le compagnie di denominazione simile;*
- *le banche offshore, comprese le compagnie di denominazione simile;*
- *le compagnie o le società di assicurazione;*
- *le compagnie o le società di riassicurazione;*
- *le cooperative;*
- *le cooperative di credito;*
- *le società di persone di qualsiasi tipo, fra cui, in particolare, quelle in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, internazionali e commerciali internazionali;*
- *le società in partecipazione;*
- *i trust;*
- *le strutture di liquidazione;*
- *le fondazioni;*
- *le successioni;*
- *i fondi di qualsiasi tipo;*
- *le succursali di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;*
- *gli uffici di rappresentanza di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;*
- *le sedi permanenti di qualsiasi entità e dispositivo qui elencato;*
- *la fondazione multiforme, qualunque sia la sua descrizione.*

2. I paesi o le giurisdizioni specifici al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2, nei quali l'articolo 2, paragrafo 3 si applica per quanto attiene alle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato se vi si trova la loro sede di direzione effettiva sono, fra l'altro:

- *Anjouan*
- *Antigua e Barbuda*
- *Bahamas*
- *Bahreïn*
- *Barbados*
- *Belize*
- *Bermuda*
- *Brunei*
- *Isole Cook*

- *Costa Rica*
- *Gibuti*
- *Dominica*
- *Dubai*
- *Figi*
- *Polinesia francese*
- *Ghana*
- *Grenada*
- *Guam*
- *Guatemala*
- *Hong Kong*
- *Kiribati*
- *Labuan (Malesia)*
- *Libano*
- *Liberia*
- *Macao*
- *Ex Repubblica iugoslava di Macedonia*
- *Maldive*
- *Montenegro*
- *Isole Marianne settentrionali*
- *Isole Marshall*
- *Maurizio*
- *Micronesia*
- *Nauru*
- *Nuova Caledonia*
- *Niue*
- *Panama*
- *Palau*
- *Filippine*
- *Porto Rico*
- *Saint Kitts e Nevis*
- *Saint Lucia*
- *Saint Vincent e Grenadine*
- *Samoa*
- *São Tomé e Príncipe*
- *Seicelle*
- *Singapore*
- *Isole Salomone*
- *Somalia*

- *Sudafrica*
- *Tonga*
- *Tuvalu*
- *Emirati arabi uniti*
- *Stato USA del Delaware*
- *Stato USA del Nevada*
- *Isole Vergini americane*
- *Uruguay*
- *Vanuatu*

3. I paesi o le giurisdizioni specifici elencati all'articolo 17, paragrafo 2 nei quali l'articolo 2, paragrafo 3 si applica, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, per quanto attiene alle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato se vi si trova la loro sede di direzione effettiva sono, fra l'altro:

- *Andorra*
- *Anguilla*
- *Aruba*
- *Isole Vergini britanniche*
- *Isole Cayman*
- *Guernsey, Alderney o Sark*
- *Isola di Man*
- *Jersey*
- *Liechtenstein*
- *Monaco*
- *Montserrat*
- *Antille olandesi*
- *San Marino*
- *Sark*
- *Svizzera*
- *Turks e Caicos*

4. Tutte le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato sono coperte dall'articolo 2, paragrafo 3 se la loro sede di direzione effettiva si trova in uno dei paesi o delle giurisdizioni specifici di cui nelle parti 2 e 3 del presente allegato, alle condizioni seguenti:

- a. *uno dei paesi o una delle giurisdizioni di cui nelle parti 2 e 3 può chiedere al comitato di cui all'articolo 18 ter che una qualsiasi delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 non sia più considerata di sua competenza a motivo del fatto che la sede di direzione effettiva delle forme*

giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici in questione non potrebbe trovarsi nel suo territorio o del fatto che un'imposizione adeguata degli interessi pagati a tali entità o dispositivi giuridici è in realtà garantita;

- b. il comitato pubblica la sua decisione motivata entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda e le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici figurano come ritirate dall'ambito di applicazione della parte 1 in quanto non più di competenza del paese o della giurisdizione che ha presentato la domanda per un periodo determinato, che non può superare due anni prorogabili su richiesta presentata dal paese o dalla giurisdizione entro un termine massimo di sei mesi dalla data di scadenza.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato – punto 2

Direttiva 2003/48/CE

Allegato III

Testo della Commissione

ALLEGATO III

Elenco degli "agenti pagatori all'atto del ricevimento" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

NOTA INTRODUTTIVA

Sono elencati i trust e dispositivi giuridici simili per gli Stati membri che non dispongono di un regime fiscale nazionale applicabile al reddito percepito per conto di tali dispositivi giuridici dalla persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi e che è residente sul loro territorio. L'elenco riguarda trust e dispositivi giuridici simili che hanno la sede di direzione effettiva dei loro beni mobili in tali paesi (residenza del fiduciario principale o altro amministratore responsabile dei beni mobili), indipendentemente dalle leggi in base alle quali tali trust o dispositivi giuridici simili sono stati creati.

Paesi	Elenco di entità e dispositivi	Osservazioni
Belgio	- <i>Société de droit commun / maatschap</i> (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica) - <i>Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap</i> (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali)	Si vedano gli articoli 46, 47 e 48 del codice belga delle società. Queste "società" (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.

	specifiche)	
	- <i>Société interne / stille handelsvennootschap</i> (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)	
Bulgaria	- "Trust" o dispositivo giuridico simile - <i>Drujestvo sys specialna investicionna cel</i> (Società di investimento a scopo specifico)	Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.
	- Investicionno drujestvo (società di investimento, non coperta dall'articolo 6) - "Trust" o dispositivo giuridico simile	In Bulgaria i trust possono essere oggetto di emissione pubblica e sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.
Repubblica ceca	- <i>Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. o V.O.S.)</i> - <i>Sdružení</i> (Associazione) - <i>Družstvo</i> (Cooperativa) - <i>Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Danimarca	- <i>Interessentskaber</i> (Società in nome collettivo) - <i>Kommanditselskaber</i> (Società in accomandita semplice) - <i>Partnerselskaber</i> (Società di persone) - <i>Europæisk økonomisk</i>	

	<p><i>firmagrupper (EØFG)</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))</p> <p>- "Trust" o dispositivo giuridico simile</p>	
Germania	<p>- <i>Gesellschaft bürgerlichen Rechts</i> (Società di diritto civile)</p> <p>- <i>Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG</i> (Società di persone a finalità commerciale)</p> <p>- <i>Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))</p>	
Estonia	<p>- <i>Täisühing- TÜ</i> (Società in nome collettivo)</p> <p>- <i>Usaldusühing-UÜ</i> (Società in accomandita semplice)</p> <p>- "Trust" o dispositivo giuridico simile</p>	<p>Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette a imposta come entità separate; tutti i redditi da esse distribuiti sono considerati dividendi (soggetti all'imposta di distribuzione)</p>
l'Irlanda	<p>- Partnership and investment club (società di persone e club di investimenti)</p> <p>- European economic interest grouping (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))</p>	<p>I fiduciari residenti irlandesi sono soggetti a imposta sulle entrate del trust.</p>
Grecia	<p>- <i>Omorythmos Eteria (OE)</i> (Società in nome collettivo)</p> <p>- <i>Eterorythmos Eteria (EE)</i> (Società in accomandita semplice)</p>	<p>Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50% dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota</p>

dell'imposta personale.

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Spagna

Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:

- *Sociedad civil con o sin personalidad jurídica* (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),
- *Agrupación europea de interés económico (AEIE)* (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))
- *Herencias yacentes* (Successione)
- *Comunidad de bienes* (Proprietà congiunta)

- Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della *Ley General Tributaria*).

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Francia

- *Société en participation* (Impresa comune)
- *Société ou association de fait* (Società di fatto)
- *Indivision* (Proprietà congiunta)

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Italia

- Società semplice

La categoria delle entità trattate come "società semplici" comprende:

	<ul style="list-style-type: none"> - Entità non commerciale priva di personalità giuridica - "Trust" o dispositivo giuridico simile 	<p>"società di fatto", che non hanno come obiettivo attività commerciali, e "associazioni" organizzate da artisti o professionisti per l'esercizio della propria arte o professione nel quadro di forme associative prive di personalità giuridica.</p> <p>La categoria delle entità non commerciali prive di personalità giuridica è ampia e può includere vari tipi di organizzazioni: associazioni, consorzi, comitati, organizzazioni senza scopo di lucro e altro.</p>
Cipro	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Syneterismos</i> (Società di persone) - <i>syndesmos o somatio</i> (Associazione) - <i>Synergatikes</i> (Cooperativa) - "Trust" o dispositivo giuridico simile - <i>Ekswxwria Eteria</i> (Società offshore) 	<p>I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.</p>
Lettonia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pilnsabiedrība</i> (Società in nome collettivo) - <i>Komandītsabiedrība</i> (Società in accomandita semplice) - <i>Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG)</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - <i>Biedrības un nodibinājumi</i> (Associazione e fondazione) - <i>Lauksaimniecības kooperatīvi</i> (Cooperativa agricola) - "Trust" o dispositivo 	

	giuridico simile	
Lituania	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Europos ekonominių interesų grupės</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - <i>Asociacija</i> (Associazione) - "Trust" o dispositivo giuridico simile 	Gli interessi e le plusvalenze ottenuti dalle associazioni su azioni e obbligazioni sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.
Lussemburgo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Société en nom collectif</i> (Società in nome collettivo) - <i>Société en commandite simple</i> (Società in accomandita semplice) - "Trust" o dispositivo giuridico simile 	
Ungheria	<ul style="list-style-type: none"> - "Trust" o dispositivo giuridico simile 	Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come "entità".
Malta	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Socjeta in akomonditia</i> (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni - <i>Arrangement in participation</i> (Associazione in partecipazione) - <i>Investment club</i> (Club di investimento) - <i>Socjeta Kooperattiva</i> (Società cooperativa) 	Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.
Paesi Bassi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Vennootschap onder firma</i> (Società in nome collettivo) - <i>Commanditaire vennootschap</i> (Società in accomandita semplice) - <i>Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) 	Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

Austria	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Vereniging</i> (Associazione) - <i>Stichting</i> (Fondazione) - "Trust" o dispositivo giuridico simile - <i>Personengesellschaft</i> (Società di persone) - <i>Offene Personengesellschaft</i> (Società in nome collettivo) - <i>Kommanditgesellschaft, KG</i> (Società in accomandita semplice) - <i>Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR</i> (Società di diritto civile) - <i>Offene Erwerbsgesellschaft (OEG)</i> (Società professionale in nome collettivo) - <i>Kommandit-Erwerbsgesellschaft</i> (Società professionale in accomandita semplice) - <i>Stille Gesellschaft</i> (Società dormiente) - <i>Einzelirma</i> (Società individuale) - <i>Wirtschaftliche Interessenvereinigung</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - <i>Privatstiftung</i> (Fondazione privata) - "Trust" o dispositivo giuridico simile 	<p><i>Verenigingen</i> (associazioni) e <i>stichtingen</i> (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali.</p> <p>La società di persone è considerata trasparente anche se è vista come un'entità ai fini della contabilizzazione dei profitti. Trattato come una "società di persone" normale.</p> <p>Soggetta a imposta come una società di capitali; il reddito da interessi è tassato a un'aliquota ridotta del 12,5%.</p>
Polonia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Spólka jawna (Sp. j.)</i> (Società in nome collettivo) - <i>Spólka komandytowa (Sp. k.)</i> (Società in accomandita semplice) 	

- *Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)* (Società in accomandita per azioni)

- *Spółka partnerska (Sp. p.)* (Società professionale)

- *Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG)* (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- "Trust" o dispositivo giuridico simile

Portogallo

- *Sociedade civil* (Società di diritto civile) non costituita in persona giuridica commerciale

- Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione

- *Agrupamento de Interesse Económico (AIE)* (Gruppo nazionale di interesse economico)

- *Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE)* (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- *Sociedade gestora de participacoes sociais (SGPS)* (Società di

Le società di diritto civile non costituite in persone giuridiche commerciali, le persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate, le ACE (tipo di impresa comune con personalità giuridica), i GEIE e le società che detengono attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da un massimo di cinque membri sono trasparenti sul piano fiscale.

Altre società di persone con personalità giuridica sono trattate come società di capitali e soggette a imposta secondo le norme generali sulla fiscalità delle imprese.

Le società offshore che operano in zone di libero

	<p>partecipazione controllata da un gruppo familiare o interamente posseduta da un massimo di cinque membri)</p> <p>- <i>Herança jacente</i> (Successione),</p> <p>- Associazione priva di personalità giuridica</p> <p>- Società offshore che opera in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre)</p> <p>- "Trust" o dispositivo giuridico simile</p>	<p>scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre) sono esonerate dall'imposta sulle società e dalla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi, royalties e pagamenti similari effettuati alla società madre straniera.</p> <p>Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da pesone giuridiche nell'International Business Centre of Madeira; le attività del trust costituiscono una parte autonoma del patrimonio della persona giuridica che agisce da fiduciario.</p>
Romania	<p>- <i>Association</i> (Società di persone)</p> <p>- <i>Cooperative</i> (Cooperativa)</p> <p>- "Trust" o dispositivo giuridico simile</p>	
Slovenia	<p>- <i>Samostojni podjetnik</i> (Impresa individuale)</p> <p>- "Trust" o dispositivo giuridico simile</p>	
Slovacchia	<p>- <i>Verejná obchodná spoločnosť</i> (Società in nome collettivo)</p> <p>- <i>Európske združenie hospodárskych záujmov</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))</p> <p>- <i>Komanditná spoločnosť</i> (Società in accomandita semplice) per quanto riguarda i redditi attribuiti</p>	<p>La base imponibile è calcolata prima per la società in accomandita semplice nel suo complesso e quindi ripartita fra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le quote di profitto percepite dai soci accomandatari della società in accomandita semplice</p>

	ai soci accomandatari	sono tassate a livello di tali soci. Il reddito restante dei soci accomandanti è tassato inizialmente a livello della società secondo le norme vigenti per le società di capitali.
	- <i>Združenie</i> (Associazione)	
	- Entità non costituite al fine di condurre affari: associazioni di categoria, associazioni civiche volontarie, <i>Nadácia</i> (fondazioni)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	Il reddito esente include il reddito derivante da attività che costituiscono lo scopo di costituzione dell'organizzazione, fatta eccezione per il reddito soggetto al regime di ritenuta alla fonte.
Finlandia	- <i>yksityisliike</i> (Impresa non registrata)	
	- <i>avoin yhtiö / öppet bolag</i> (Società di persone)	
	- <i>kommandiittiyhtiö / kommanditbolag</i> (Società in accomandita semplice)	
	- <i>kuolinpesä / dödsbo</i> (Successione)	
	- <i>eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar</i> (gruppo europeo di interesse economico (GEIE))	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Svezia	- <i>handelsbolag</i> (Società in nome collettivo)	
	- <i>kommanditbolag</i> (Società	

	in accomandita semplice)	
	- <i>enkelt bolag</i> (Società di persone semplice)	
	- "Trust" o dispositivo giuridico simile	
Regno Unito	- <i>General partnership</i> (Società in nome collettivo)	Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.
	- <i>Limited partnership</i> (Società in accomandita semplice)	
	- <i>Limited liability partnership</i> (Società a responsabilità limitata)	
	- GEIE	
	- <i>Investment club</i> (Club di investimento) in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività	

Emendamento

ALLEGATO III

Elenco degli "agenti pagatori all'atto del ricevimento" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

NOTA INTRODUTTIVA

Sono elencati i trust e dispositivi giuridici simili per gli Stati membri che non dispongono di un regime fiscale nazionale applicabile al reddito percepito per conto di tali dispositivi giuridici dalla persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi e che è residente sul loro territorio. L'elenco riguarda trust e dispositivi giuridici simili che hanno la sede di direzione effettiva dei loro beni mobili in tali paesi (residenza del fiduciario principale o altro amministratore responsabile dei beni mobili), indipendentemente dalle leggi in base alle quali tali trust o dispositivi giuridici simili sono stati creati.

Paesi	Elenco di entità e dispositivi	Osservazioni
Belgio	- <i>Société de droit commun / maatschap</i> (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica)	Si vedano gli articoli 46, 47 e 48 del codice belga delle società.
	- <i>Société momentanée / tijdelijke</i>	Queste "società" (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno

	<p><i>handelsvennootschap</i> (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche)</p> <p>- <i>Société interne / stille handelsvennootschap</i> (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)</p> <p>Trust, fondazione o dispositivo giuridico simile</p>	<p>personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.</p>
Bulgaria	<p>- <i>Drujestvo sys specialna investicionna cel</i> (Società di investimento a scopo specifico)</p> <p>- Investicionno drujestvo (società di investimento, non coperta dall'articolo 6)</p> <p>Trust, fondazione o dispositivo giuridico simile</p>	<p>Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.</p> <p>In Bulgaria i trust possono essere oggetto di emissione pubblica e sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.</p>
Repubblica ceca	<p>- <i>Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. o V.O.S.)</i></p> <p>- <i>Sdružení</i> (Associazione)</p> <p>- <i>Družstvo</i> (Cooperativa)</p> <p>- <i>Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))</p> <p>- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile</p>	
Danimarca	<p>- <i>Interessentskaber</i> (Società in nome collettivo)</p> <p>- <i>Kommanditselskaber</i> (Società in accomandita semplice)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Partnerselskaber</i> (Società di persone) - <i>Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG)</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Germania	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gesellschaft bürgerlichen Rechts</i> (Società di diritto civile) - <i>Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG</i> (Società di persone a finalità commerciale) - <i>Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Estonia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Täisühing- TÜ</i> (Società in nome collettivo) - <i>Usaldusühing-UÜ</i> (Società in accomandita semplice) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	<p>Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette a imposta come entità separate; tutti i redditi da esse distribuiti sono considerati dividendi (soggetti all'imposta di distribuzione)</p>
l'Irlanda	<ul style="list-style-type: none"> - Partnership and investment club (società di persone e club di investimenti) - European economic interest grouping (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) 	<p>I fiduciari residenti irlandesi sono soggetti a imposta sulle entrate del trust.</p>

- **"General partnership"**
(Società in nome collettivo)
- **"Limited partnership"**
(Società in accomandita semplice)
- **"Investment partnership"**
(Società d'investimento)
- **"Non-resident limited liability company"**
(Società a responsabilità limitata non residente)
- **"Irish common contractual fund"**
(Fondo contrattuale comune irlandese)
- **"Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile**

Grecia

- *Omorythmos Eteria (OE)*
(Società in nome collettivo)
- *Eterorythmos Eteria (EE)*
(Società in accomandita semplice)
- "Trust", **fondazione** o dispositivo giuridico simile

Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50% dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.

Spagna

- Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:
- *Sociedad civil con o sin personalidad jurídica*
(Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),
 - *Agrupación europea de interés económico (AEIE)*
(Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))
 - *Herencias yacentes*

	(Successione)	
	- <i>Comunidad de bienes</i> (Proprietà congiunta)	
	- Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della <i>Ley General</i> <i>Tributaria</i>).	
	- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile	
Francia	- <i>Société en participation</i> (Impresa comune)	
	- <i>Société ou association de</i> <i>fait</i> (Società di fatto)	
	- <i>Indivision</i> (Proprietà congiunta)	
	- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile	
Italia	- Società semplice	La categoria delle entità trattate come "società semplici" comprende: 'società di fatto' (irregular or 'de facto' partnerships), which do not have commercial activities as their purpose, and 'associazioni' (associations) organised by artists or professional persons for the practice of their art or profession in associative forms with no legal personality.
	- Entità non commerciale priva di personalità giuridica	
	- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile	La categoria delle entità non commerciali prive di personalità giuridica è ampia e può includere vari tipi di organizzazioni: associations, syndicates, committees, non- profit organisations and others.

Cipro	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Syneterismos</i> (Società di persone) - <i>syndesmos o somatio</i> (Associazione) - <i>Synergatikes</i> (Cooperativa) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile - <i>Ekswxwria Eteria</i> (Società offshore) 	<p>I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.</p>
Lettonia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pilnsabiedrība</i> (Società in nome collettivo) - <i>Komandītsabiedrība</i> (Società in accomandita semplice) - <i>Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG)</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - <i>Biedrības un nodibinājumi</i> (Associazione e fondazione) - <i>Lauksaimniecības kooperatīvi</i> (Cooperativa agricola) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Lituania	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Europos ekonominių interesų grupės</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - <i>Asociacija</i> (Associazione) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	<p>Gli interessi e le plusvalenze ottenuti dalle associazioni su azioni e obbligazioni sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.</p>
Lussemburgo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Société en nom collectif</i> (Società in nome collettivo) - <i>Société en commandite simple</i> (Società in accomandita semplice) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	

Ungheria	- "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile	Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come "entità".
Malta	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Socjetà in akomonditia</i> (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni - <i>Arrangement in participation</i> (Associazione in partecipazione) - Investment club (Club di investimento) - <i>Socjetà Kooperattiva</i> (Società cooperativa) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.
Netherlands	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Vennootschap onder firma</i> (Società in nome collettivo) - <i>Commanditaire vennootschap</i> (Società in accomandita semplice) - <i>Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - <i>Vereniging</i> (Associazione) - <i>Stichting</i> (Fondazione) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.
Austria	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Personengesellschaft</i> (Società di persone) - <i>Offene Personengesellschaft</i> (Società in nome collettivo) - <i>Kommanditgesellschaft, KG</i> (Società in accomandita semplice) - <i>Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR</i> (Società di diritto civile) - <i>Offene Erwerbsgesellschaft (OEG)</i> (Società 	La società di persone è considerata trasparente anche se è vista come un'entità ai fini della contabilizzazione dei profitti. Trattato come una "società di persone" normale.

	<ul style="list-style-type: none"> professionale in nome collettivo) - <i>Kommandit-Erwerbsgesellschaft</i> (Società professionale in accomandita semplice) - <i>Stille Gesellschaft</i> (Società dormiente) - <i>Einzelfirma</i> (Società individuale) - <i>Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - <i>Privatstiftung</i> (Fondazione privata) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	<p>Soggetta a imposta come una società di capitali;</p> <p>il reddito da interessi è tassato a un'aliquota ridotta del 12,5%.</p>
Polonia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Spółka jawna (Sp. j.)</i> (Società in nome collettivo) - <i>Spółka komandytowa (Sp. k.)</i> (Società in accomandita semplice) - <i>Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)</i> (Società in accomandita per azioni) - <i>Spółka partnerska (Sp. p.)</i> (Società professionale) - <i>Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG)</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Portogallo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sociedade civil</i> (Società di diritto civile) non costituita in persona giuridica commerciale 	<p>Le società di diritto civile non costituite in persone giuridiche commerciali, le persone giuridiche impegnate in attività</p>

- Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione

- *Agrupamento de Interesse Económico (AIE)* (Gruppo nazionale di interesse economico)

- *Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE)* (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

- *Sociedade gestora de participacoes sociais (SGPS)* (Società di partecipazione controllata da un gruppo familiare o interamente posseduta da un massimo di cinque membri)

- *Herança jacente* (Successione),

- Associazione priva di personalità giuridica

- Società offshore che opera in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre)

- "Trust", **fondazione** o dispositivo giuridico simile

professionali determinate, le ACE (tipo di impresa comune con personalità giuridica), i GEIE e le società che detengono attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da un massimo di cinque membri sono trasparenti sul piano fiscale.

Altre società di persone con personalità giuridica sono trattate come società di capitali e soggette a imposta secondo le norme generali sulla fiscalità delle imprese.

Le società offshore che operano in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre) sono esonerate dall'imposta sulle società e dalla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi, royalties e pagamenti similari effettuati alla società madre straniera.

Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da persone giuridiche nell'International Business Centre of Madeira; le attività

		del trust costituiscono una parte autonoma del patrimonio della persona giuridica che agisce da fiduciario.
Romania	<ul style="list-style-type: none"> - Association (Società di persone) - <i>Cooperative</i> (Cooperativa) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Slovenia	<ul style="list-style-type: none"> Samostojni podjetnik (Impresa individuale) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Slovacchia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Verejná obchodná spoločnosť</i> (Società in nome collettivo) - <i>Európske združenie hospodárskych záujmov</i> (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - <i>Komanditná spoločnosť</i> (Società in accomandita semplice) per quanto riguarda i redditi attribuiti ai soci accomandatari - Združenie (association) - Entità non costituite al fine di condurre affari: associazioni di categoria, associazioni civiche volontarie, Nadácia (fondazioni) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	<p>La base imponibile è calcolata prima per la società in accomandita semplice nel suo complesso e quindi ripartita fra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le quote di profitto percepite dai soci accomandatari della società in accomandita semplice sono tassate a livello di tali soci. Il reddito restante dei soci accomandanti è tassato inizialmente a livello della società secondo le norme vigenti per le società di capitali.</p> <p>Il reddito esente include il reddito derivante da attività che costituiscono lo scopo di costituzione dell'organizzazione, fatta eccezione per il reddito soggetto al regime di</p>

Finlandia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>yksityisliike</i> (Impresa non registrata) - <i>avoin yhtiö / öppet bolag</i> (Società di persone) - <i>kommandiittiyhtiö / kommanditbolag</i> (Società in accomandita semplice) - <i>kuolinpesä / dödsbo</i> (Successione) - <i>eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar</i> (gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	ritenuta alla fonte.
Svezia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>handelsbolag</i> (Società in nome collettivo) - <i>kommanditbolag</i> (Società in accomandita semplice) - <i>enkelt bolag</i> (Società di persone semplice) - "Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile 	
Regno Unito	<ul style="list-style-type: none"> - <i>General partnership</i> (Società in nome collettivo) - <i>Limited partnership</i> (Società in accomandita semplice) - <i>Limited liability partnership</i> (Società a responsabilità limitata) - GEIE - <i>Investment club</i> (Club di 	General partnerships, limited partnerships; limited liability partnerships and EEIGs are transparent for tax purposes.

investimento) in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività

- *"Trust", fondazione o dispositivo giuridico simile*

- *Entità o dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva ricade nella giurisdizione di Gibilterra, tra cui:*

- *le compagnie a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;*
- *le società a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;*
- *le compagnie o le società internazionali;*
- *le compagnie o le società commerciali internazionali;*
- *le compagnie o le società esenti;*
- *le compagnie o le società strutturate in celle patrimonialmente distinte;*
- *le compagnie o le società strutturate in celle con personalità giuridica;*
- *le banche internazionali,*

- comprese le
compagnie di
denominazione
simile;*
- *le banche offshore,
comprese le
compagnie di
denominazione
simile;*
 - *le compagnie o le
società di
assicurazione;*
 - *le compagnie o le
società di
riassicurazione;*
 - *le cooperative;*
 - *le cooperative di
credito;*
 - *le società di
persone di
qualsiasi tipo, fra
cui, in particolare,
quelle in nome
collettivo, in
accomandita
semplice, a
responsabilità
limitata,
internazionali e
commerciali
internazionali;*
 - *le società in
partecipazione;*
 - *i trust;*
 - *le strutture di
liquidazione;*
 - *le fondazioni;*
 - *le successioni;*
 - *i fondi di qualsiasi
tipo;*
 - *le succursali di
qualsiasi entità o
dispositivo qui
elencato;*

- *gli uffici di rappresentanza di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;*
- *le sedi permanenti di qualsiasi entità e dispositivo qui elencato;*
- *la fondazione multiforme, qualunque sia la sua descrizione.*

Motivazione

Occorre colmare le lacune dell'allegato III in particolare menzionando i "trust", le fondazioni e altri dispositivi giuridici simili per ogni Stato membro e aggiungendo talune forme giuridiche.

MOTIVAZIONE

I. Cronistoria della proposta

La direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in appresso "la direttiva") è stata adottata nel 2003. Gli Stati membri hanno iniziato ad applicarne le disposizioni il 1° luglio 2005. Contemporaneamente, in virtù degli accordi conclusi con la Comunità, sono divenute applicabili delle misure equivalenti ad Andorra, in Liechtenstein, a Monaco, a San Marino e in Svizzera, mentre misure analoghe a quelle della direttiva sono entrate in vigore in dieci territori dipendenti o associati ai Paesi Bassi e al Regno Unito.

Obiettivo ultimo della direttiva è di permettere a ciascuno Stato membro di applicare le disposizioni nazionali in materia fiscale ai pagamenti di interessi che le persone fisiche residenti sul suo territorio ricevono da agenti pagatori con sede in altri Stati membri. A tale scopo, la direttiva prevede uno scambio automatico di informazioni su questo tipo di pagamenti. Tuttavia, per un periodo transitorio, tre Stati membri (Austria, Belgio e Lussemburgo), anziché fornire informazioni, applicano una ritenuta alla fonte dividendo poi il gettito con lo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

A seguito delle prime rivelazioni del febbraio 2008, da cui sono emersi casi di frode che hanno visto coinvolti residenti e fondazioni dell'UE in Liechtenstein, il 4 marzo 2008 il Consiglio ha richiesto alla Commissione di accelerare l'elaborazione della relazione riguardante l'attuazione della direttiva. In tale relazione, la Commissione ha concluso, in particolare, che al momento è possibile eludere la direttiva nei modi di seguito indicati:

- utilizzando strumenti d'investimento intermedi (persone giuridiche o dispositivi giuridici) che non rientrano nell'attuale definizione formale di beneficiario effettivo (la quale definizione fa esclusivamente riferimento alle persone fisiche) e che non sono tenuti, al momento, ad agire in qualità di agenti pagatori, e/o
- organizzando il portafoglio d'investimento in modo tale che determinati redditi restino al di fuori della definizione di pagamento di interessi contenuta nella direttiva, benché gli investimenti da cui provengono presentino caratteristiche equivalenti a quelle dei crediti in termini di limitazione del rischio, flessibilità e rendimento convenuto degli investimenti.

II. Descrizione di alcune misure proposte dalla Commissione

Interposizione di entità o dispositivi giuridici stabiliti in determinate giurisdizioni terze

Attualmente la direttiva non tratta i pagamenti effettuati a entità o dispositivi giuridici posseduti da persone fisiche, il che consente alle persone fisiche di eludere la direttiva interponendo un'entità o un dispositivo giuridico. La Commissione ritiene, tuttavia, che un'estensione indiscriminata della direttiva a tutti i pagamenti a entità e dispositivi giuridici non sarebbe una soluzione appropriata. Una soluzione più efficiente, secondo la stessa Commissione, consiste nel chiedere agli agenti pagatori di utilizzare le informazioni di cui dispongono già nel quadro della lotta contro il riciclaggio ("approccio della trasparenza"). Gli agenti pagatori UE dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulle persone e i dispositivi

giuridici stabiliti in giurisdizioni selezionate al di fuori dell'UE, dove non viene garantita un'imposizione appropriata del reddito da interessi versato a tali persone o dispositivi giuridici. Un elenco di queste persone e giurisdizioni si trova nell'allegato 1. Le modifiche a tale elenco sono soggette a una procedura di comitatologia.

Interposizione di entità o dispositivi giuridici stabiliti nell'UE

La Commissione propone di precisare la nozione di "agente pagatore all'atto del ricevimento" e dei suoi obblighi, in particolare stabilendo una definizione "positiva" delle strutture intermedie tenute ad agire come "agenti pagatori all'atto del ricevimento" (cfr. allegato III della proposta).

Identificazione del luogo di residenza del beneficiario effettivo

Per quanto riguarda il luogo di residenza del beneficiario effettivo, la Commissione propone di migliorare le procedure che tendono a garantire il regolare aggiornamento delle informazioni relative all'indirizzo permanente del beneficiario effettivo e di dare priorità a prove ufficiali della residenza fiscale in un paese specifico quando il beneficiario effettivo ha fornito volontariamente tale prova all'agente pagatore.

Redditi interessati

La Commissione propone di includere nella definizione degli "interessi" trattati dalla direttiva non soltanto il reddito da crediti bensì anche il reddito da interessi ottenuto per il tramite di veicoli d'investimento, contrariamente alla decisione iniziale di escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti i prodotti finanziari "innovativi". Sarebbero dunque inclusi gli interessi e i redditi sostanzialmente equivalenti derivanti da titoli che, dal punto di vista dell'investitore, possono essere considerati equivalenti a crediti per il fatto che il rischio è noto e non è più elevato di quello dei crediti (l'investitore riceve, alla scadenza dei titoli, almeno il 95% del capitale investito). La Commissione propone altresì di includere i redditi da non OICVM.

Dimensione internazionale

Infine, va ricordato che ogni modifica al campo di applicazione della direttiva richiede il riesame degli accordi conclusi con le giurisdizioni dei dieci territori dipendenti e associati che applicano misure identiche. Per quanto riguarda i cinque paesi non membri dell'UE che applicano misure equivalenti, la Commissione segnala che sarebbe auspicabile introdurre analoghe modifiche negli accordi sottoscritti con questi cinque paesi. È peraltro fondamentale che l'UE prosegua il lavoro svolto in questo campo concludendo nuovi accordi con altre giurisdizioni, al fine di estendere geograficamente, soprattutto verso alcune piazze finanziarie asiatiche, la zona coperta dalle misure equivalenti e diminuire, di conseguenza, le possibilità di frode fiscale.

III. Lacune e imprecisioni della proposta

Interposizione di entità o dispositivi giuridici stabiliti in determinate giurisdizioni terze

L'allegato 1, sebbene modificabile per il tramite della comitatologia, risulta al momento incompleto. Il relatore propone di ampliare sia l'elenco delle giurisdizioni interessate sia quello delle entità e dei dispositivi giuridici. In cambio, si potrebbe introdurre una procedura tale da permettere alle giurisdizioni interessate di richiedere l'esclusione dalla lista di entità e dispositivi giuridici che soddisfino determinate condizioni. Tale sistema costituirebbe peraltro

un incentivo positivo verso una migliore governance in materia fiscale e finanziaria.

Redditi interessati

Le soglie previste (95% di capitale garantito e 5% di rischio biometrico in materia di assicurazione vita) rischiano di aprire nuove opportunità di elusione. Occorre pertanto approfondire la riflessione sulla pertinenza dei livelli proposti dalla Commissione.

Periodo di transizione in materia di ritenute alla fonte

Allo stato attuale, il Belgio, l'Austria e il Lussemburgo beneficiano di un periodo di transizione durante il quale possono sottrarsi al sistema di scambio automatico delle informazioni applicando un sistema alternativo di ritenute alla fonte. La Commissione non formula alcuna proposta in merito. Il relatore sottolinea che tale sistema alternativo non ha titolo a divenire permanente; pertanto, esso deve rimanere transitorio ed estinguersi a una data definita.

Clausola di riesame

La Commissione è tenuta ogni tre anni a presentare una relazione e, eventualmente, delle proposte di modifica. Il relatore propone di fornire alcune indicazioni in merito al lavoro futuro della Commissione, in particolare per quanto concerne l'allargamento del campo di applicazione ad altre fonti di reddito (dividendi e plusvalenze soprattutto) e ai pagamenti alle persone giuridiche.

IV. Conclusione

Secondo alcune stime, le frodi fiscali nell'Unione europea ammontano a oltre 200 miliardi di euro annui indipendentemente dalla fiscalità. Una cifra che corrisponde a più del 2% del PIL.

Se si confronta questo dato con il piano di rilancio economico dell'UE pari all'1% del PIL proposto dalla Commissione europea per far fronte alle conseguenze della crisi finanziaria, appare evidente che la lotta contro le frodi fiscali rappresenta una sfida economica più grande.

Si tratta però anche di una chiara sfida sociale, dal momento che questi miliardi di euro sottratti agli Stati membri dell'Unione si traducono in una riduzione degli investimenti e delle spese pubbliche di interesse generale, in particolare in materia di sanità, istruzione o ricerca.

Questa direttiva costituisce uno degli strumenti europei più efficaci per combattere lo scandalo della frode fiscale. Considerando, da un lato, la fantasia inesauribile degli autori delle frodi e, dall'altro, la lentezza dell'azione legislativa dell'UE in campo fiscale, si ritiene che questa revisione debba non soltanto porre rimedio alle lacune già evidenziate, ma anche prevenire, nella misura del possibile, nuove strategie per eludere le normative.

Questo testo affronta altresì la questione dei paradisi fiscali, questi Stati e giurisdizioni che prosperano grazie al lassismo normativo, alla garanzia di opacità e di anonimato delle transazioni, a una fiscalità estremamente ridotta e a un'adesione minima alla cooperazione giudiziaria e fiscale internazionale. In un momento in cui la recente crisi finanziaria mondiale ha dimostrato l'assurdità e i pericoli di un sistema opaco e sempre meno regolamentato, l'Unione europea deve cogliere l'occasione offerta da questo testo per rafforzare la trasparenza, il controllo e la buona governance, non solo sul territorio dell'UE, bensì anche

nelle operazioni tra l'UE e le giurisdizioni e i paesi terzi.

30.3.2009

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

Relatore per parere: Eva-Riitta Siitonen

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva 2003/48/CE (in seguito "la direttiva") del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è stata adottata nel 2003 e gli Stati membri hanno cominciato ad applicarne le disposizioni a partire dall'1 luglio 2005.

L'obiettivo della direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione del loro Stato di residenza.

Conformemente all'articolo 18 della direttiva, ogni tre anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento della direttiva e, se del caso, propone eventuali modifiche sulla base a tali relazioni.

Dalla prima relazione della Commissione del 15 settembre 2008 è emerso che attualmente è possibile eludere la direttiva utilizzando società di investimento interposte (ossia interponendo una persona o dispositivo giuridico) le quali non rientrano nell'attuale definizione ufficiale di beneficiario effettivo (poiché la definizione riguarda solo persone fisiche) e al momento non sono obbligate ai sensi della direttiva a operare da agenti pagatori. Attualmente la direttiva può essere altresì elusa organizzando il portafoglio investimenti in modo tale che determinati redditi restino al di fuori della definizione formale di interessi contemplata dalla direttiva, benché gli investimenti da cui provengono presentino caratteristiche equivalenti a quelle dei crediti in termini di limitazione del rischio, flessibilità e rendimento convenuto degli investimenti.

Obiettivi della proposta della Commissione e descrizione delle misure

L'obiettivo della proposta della Commissione è quello di estendere il campo di applicazione

della direttiva senza tuttavia aumentare gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici. L'obiettivo è inoltre di apportare modifiche alla direttiva al fine di colmare, per quanto possibile, le rimanenti lacune messe in evidenza dalla relazione della Commissione, nonché di scongiurare eventuali distorsioni.

Definizione di beneficiario effettivo

Il campo di applicazione della direttiva non comprende al momento i pagamenti a persone o dispositivi giuridici di proprietà di persone fisiche, motivo per cui le persone fisiche hanno avuto la possibilità di eludere le disposizioni della direttiva interponendo una persona o un dispositivo giuridico. La Commissione ritiene che l'estensione della definizione di beneficiario effettivo a tutti i pagamenti a persone e dispositivi giuridici non rappresenterebbe una soluzione appropriata e come tale risulterebbe troppo pesante. Secondo la Commissione, una soluzione più efficace consisterebbe nel richiedere agli agenti pagatori di usare le informazioni già in loro possesso in virtù degli obblighi antiriciclaggio (direttiva 2005/60/CE) – procedura della trasparenza. In tal modo dovrebbe essere possibile garantire che tutte quelle persone fisiche che ricorrono a diversi intermediari per percepire i proventi dei loro risparmi siano tassate nello Stato di residenza.

In base alla proposta, gli agenti pagatori situati nell'UE applicherebbero la procedura della trasparenza ai pagamenti effettuati a quelle persone e dispositivi giuridici situati al di fuori dell'UE che non garantiscono un'imposizione adeguata dei pagamenti di interessi effettuati a tali entità giuridiche, il cui elenco completo figura nell'allegato I.

Il ricorso all'uso delle vigenti disposizioni antiriciclaggio è giustificato dalla volontà di evitare un incremento degli oneri amministrativi. Tuttavia, i riferimenti alla summenzionata direttiva sono problematici tra l'altro a causa di differenze terminologiche che rendono difficile l'interpretazione della direttiva. Il sistema di raccolta di informazioni volto alla lotta al riciclaggio di denaro non è di per sé adatto allo scopo della direttiva di prevenire l'evasione fiscale. L'uso delle disposizioni antiriciclaggio in questa direttiva andrebbe ulteriormente chiarito per evitare incertezze.

Agente pagatore e agente pagatore all'atto del ricevimento

La Commissione propone di chiarire il concetto di agente pagatore presente all'articolo 4 della direttiva e, stando alla modifica proposta, le strutture intermedie sarebbero tenute ad agire come "agente pagatore all'atto del ricevimento di un pagamento di interessi". Si propone di introdurre, come allegato III, un elenco "positivo" che include le entità e i dispositivi giuridici da considerare "agenti pagatori all'atto del ricevimento". Tuttavia, la divisione di responsabilità tra agenti pagatori rimane incerta nei casi in cui diversi agenti pagatori operano come strutture intermedie prima che il prodotto dei risparmi arrivi al beneficiario effettivo.

Definizione di pagamenti di interessi

La Commissione propone di modificare l'articolo 6 della direttiva affinché la definizione di "interessi" includa, oltre al reddito da interessi, anche interessi e redditi sostanzialmente equivalenti derivanti da titoli che, dal punto di vista dell'investitore, possono essere considerati equivalenti a crediti per il fatto che il rischio è noto e non è più elevato di quello

dei crediti (alla scadenza dei titoli l'investitore riceve almeno il 95% del capitale investito). La proposta è volta a colpire il meno possibile l'attività di investimento di questo settore economico; la soglia del 95 per cento di capitale garantito nel campo dei valori mobiliari risulta giustificata e i disagi causati sono proporzionati ai vantaggi che una tale modifica apporterà.

La Commissione propone inoltre di estendere il campo di applicazione della direttiva ai benefici derivanti da contratti di assicurazione vita direttamente raffrontabili a organismi d'investimento collettivo tenuto conto del fatto che il loro rendimento positivo effettivo, che genera tali benefici, è interamente legato a redditi provenienti da crediti o redditi equivalenti ai sensi della direttiva e che essi non forniscono una copertura significativa contro il rischio biometrico (meno del 5%). L'estensione della definizione a tali prodotti di assicurazione vita è legata a casi di evasione fiscale che secondo la Commissione potranno essere scongiurati in futuro grazie alla modifica in questione. L'obiettivo auspicato sarebbe tuttavia una regolamentazione più generale onde scongiurare che la direttiva sia elusa con la creazione di nuovi prodotti di investimento. Non è compito facile trovare misure efficaci e al contempo proporzionate.

Prelievo della ritenuta alla fonte durante il periodo transitorio

Ai sensi della vigente direttiva il Belgio, l'Austria e il Lussemburgo beneficiano di un periodo transitorio durante il quale restano al di fuori del sistema di scambio di informazioni applicando un sistema alternativo di ritenuta alla fonte. La Commissione non avanza nessuna proposta in materia.

La Commissione non avanza proposte nemmeno relativamente alla distribuzione del gettito fiscale quando si utilizza il sistema di ritenuta alla fonte.

o

o o

Le modifiche alla direttiva proposte dalla Commissione sono necessarie per prevenire l'evasione fiscale e chiarire il campo di applicazione dell'attuale direttiva. Tuttavia, tali modifiche risultano a tratti poco chiare e aperte a diverse interpretazioni.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) In questa revisione del funzionamento della presente direttiva la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a quei tipi di reddito da capitale, quali il reddito risultante da prodotti di assicurazione sulla vita, le rendite, gli swaps e alcune pensioni, non ancora rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 5% del capitale assicurato e il rendimento effettivo dei quali sia interamente legato agli interessi o redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d); a tale scopo si considerano profitti dei contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto.

e) profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 5% del capitale assicurato **iniziale** e il rendimento effettivo dei quali sia interamente legato agli interessi o redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d); a tale scopo si considerano profitti dei contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto.

Motivazione

È indispensabile precisare la definizione di capitale assicurato.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta **a decorrere dal 1° dicembre 2008**.

Emendamento

9. Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta **almeno sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva**.

Motivazione

Sarebbe irragionevole imporre agli operatori del settore assicurativo nuovi obblighi di raccolta di informazioni, riferite persino al periodo precedente alla data di entrata in vigore della direttiva.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta **a decorrere dal 1° dicembre 2008**.

Emendamento

10. I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta **almeno sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva**.

Motivazione

Sarebbe irragionevole imporre agli operatori del settore assicurativo nuovi obblighi di

raccolta di informazioni, riferite persino al periodo precedente alla data di entrata in vigore della direttiva.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

(10) *All'*articolo 18 **la prima frase è sostituita dalla** seguente:

"La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione."

Emendamento

(10) *L'*articolo 18 è **sostituito dal** seguente:

"La Commissione presenta al Consiglio **e al Parlamento europeo** ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione. **Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta uno studio comparativo dei sistemi di scambio delle informazioni e della ritenuta alla fonte, analizzando i vantaggi e le debolezze strutturali riguardo all'effettiva imposizione sui risparmi. Sulla base di tale studio e della relazione summenzionata, la Commissione, se del caso, propone al Consiglio le modifiche alla direttiva che appaiono necessarie per garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e eliminare distorsioni indesiderate della concorrenza.**"

Motivazione

L'articolo 18 chiede alla Commissione di riferire ogni tre anni sul funzionamento della direttiva. In tale contesto, prima di prendere in esame l'eventuale abolizione di un sistema, sarebbe estremamente utile uno studio comparativo sui vantaggi e le debolezze di ciascuno dei due sistemi riguardo all'effettiva imposizione sui risparmi.

PROCEDURA

Titolo	Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Riferimenti	COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS)
Commissione competente per il merito	ECON
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 4.12.2008
Relatore per parere Nomina	Eva-Riitta Siitonen 19.1.2009
Esame in commissione	11.2.2009
Approvazione	30.3.2009
Esito della votazione finale	+: 12 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Gauzès

PROCEDURA

Titolo	Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi	
Riferimenti	COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS)	
Consultazione del PE	2.12.2008	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 4.12.2008	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	JURI 4.12.2008	LIBE 4.12.2008
Pareri non espressi Decisione	LIBE 21.1.2009	
Relatore(i) Nomina	Benoît Hamon 22.4.2008	
Esame in commissione	20.1.2009	23.3.2009
Approvazione	31.3.2009	
Esito della votazione finale	+: 28 -: 2 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Ingo Friedrich, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Dariusz Rosati, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Harald Ettl, Gianni Pittella, Eva-Riitta Siitonen	
Deposito	3.4.2009	